



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

OGGETTO: Richiesta di Offerta n. **3570132** presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente ad oggetto **“il rinnovo di una licenza “Alfresco ACS TAI-Starter Pack” per un arco temporale di 2 (due) anni, con relativo servizio di supporto “on site” per un totale di 30 (trenta) giornate, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale”.**

CIG 9857931DFF

Determina a contrarre nr. 0054442 del 01/06/2023

Si prega di presentare un'offerta per la fornitura in oggetto indicata, dettagliatamente descritta nell'allegato capitolato tecnico (**allegato 1**), che forma parte integrante della presente richiesta, unitamente al documento “Patto d'integrità” (**allegato 2**), al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno” (**allegato 3**), DGUE” (**allegato 4a** in formato “Xml” e **allegato 4b** in formato “pdf”), al “Modello dettagliato di Offerta” (**allegato 5**) ed al “Modello di istanza di revisione dei prezzi per causa di forza maggiore” (**allegato 6**).

I chiarimenti inerenti alla gara dovranno essere esclusivamente formulati in lingua italiana e richiesti tramite il sito “e-procurement” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) **entro e non oltre il 19/06/2023, alle ore 12.00.**

Le richieste di chiarimento non pervenute nei tempi e nei termini indicati, pur conservate agli atti dell'Amministrazione, non saranno prese in considerazione, significando, altresì, che non saranno rilasciate risposte per via telefonica o altro mezzo alternativo.

Si fa presente che i chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa alla presente “Richiesta d'offerta” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, oltre che nell'area dedicata del sito www.acquistinretepa.it, anche **nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web www.poliziadistato.it della Polizia di Stato, nel rispetto del termine di cui all'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..**

L'offerta dovrà essere prodotta sul portale dell'e-procurement, **entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2023**, nei limiti temporali statuiti dalla previsione normativa, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c), del Decreto Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ed alla luce della successiva estensione di validità temporale di detta previsione con Decreto Semplificazioni-bis n.77/2021 in data 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, fino al 30 giugno 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

ARTICOLO 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

1.1 Oggetto e descrizione della fornitura

L'oggetto della presente fornitura è costituito dal rinnovo di nr. 1 (una) licenza Alfresco ACS TAI-Starter Pack", in uso presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, per un arco temporale di 2 (due) anni, con relativo servizio di supporto "on site" per un totale di 30 (trenta) giornate.

Denominazione prodotto	Unità di misura	nr. Licenze	Compatibilità S.O.	Durata
Alfresco ACS Starter edition + 15 giorni di supporto on site	Licenza	1 Licenza Subscription 2 anni CPU di produzione, 1 Test + pacchetto 15 gg a consumo	Linux Windows	2 anni

1.2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell'"offerta al minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nel capitolato.

In seguito all'esame delle "offerte", nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso importo ovvero lo stesso ribasso percentuale, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, entro un lasso temporale all'uopo stabilito dalla stazione appaltante e comunicato tramite "sistema".

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'"ex aequo", il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite "sistema".

1.3 Modalità di presentazione dell'offerta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

L' "OFFERTA" dovrà essere fatta pervenire attraverso il "Sistema MePA", **a pena di esclusione**, entro il termine indicato nella documentazione di gara e dovrà comprendere i seguenti documenti:

1. "Documentazione amministrativa", comprensiva del DGUE in formato "XML" (**allegato 4a**) e, qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, in formato "PDF" (**allegato 4b**);
2. "Offerta economica";
3. "Modello dettagliato di offerta economica" (**allegato 5**);

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato pdf", devono essere tutti convertiti in "formato pdf".

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica, oltre alla compilazione delle schede economiche di offerta "a sistema", dovrà essere utilizzato e compilato il rispettivo "Modello dettagliato di offerta" (**allegato 5**), valorizzandosi obbligatoriamente le voci degli importi unitari e totali, nonché delle specifiche dei prodotti offerti e, in maniera distinta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'**art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Si precisa che tale modello deve essere compilato nelle medesime modalità dello schema di offerta economico "a sistema", con la possibilità di inserire, qualora ritenuto necessario, tutte le righe relative alle singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo dell'offerta.

Si precisa sin da ora che la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla procedura esclusivamente nei casi in cui risulti necessaria la loro indicazione, ribadendosi che, ai sensi del medesimo articolo, tale obbligo non si configura qualora si tratti di fornitura senza posa in opera o servizi di natura meramente intellettuale.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica dovrà essere utilizzato il rispettivo "Modello dettagliato di offerta" (**allegato 5**), valorizzandosi obbligatoriamente le voci degli importi unitari e totali, nonché delle specifiche tecniche dei prodotti offerti ed, in maniera distinta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'**art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** Si precisa che tale modello (**allegato 5**) deve essere compilato nelle medesime modalità dello schema di offerta economica a "Sistema", con la possibilità di inserire, qualora ritenuto necessario,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

tutte le righe relative alle singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo dell'offerta.

Si rappresenta che in caso di incongruenza tra l'"offerta economica" presentata "a sistema" e il "Modello dettagliato di offerta economica", la stazione appaltante riterrà valido esclusivamente l'importo indicato nell'"offerta economica" presentata "a sistema".

Verranno prese in considerazione fino a nr. 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, pur se il sistema consenta la possibilità di inserirne fino ad 8, con la conseguenza che, qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al 2° decimale (es. €190,34567812 viene troncato in 190,34).

Si precisa, inoltre, che la presentazione dell'offerta sarà considerata, altresì, quale accettazione incondizionata e irrevocabile delle clausole contenute nei documenti denominati "**Patto d'integrità**" e "**Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno**", riportati rispettivamente negli allegati n. 2 e n. 3, e, ove previsti, di adesione ai "**Protocolli di legalità**", ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.

Gli allegati n. 2 e 3 dovranno essere comunque controfirmati dal solo operatore economico affidatario all'atto della formalizzazione dell'ordine.

1.4 "PASSOE operatore economico"

Previsione valida per le procedure sopra € 40.000,00 in caso di richiesta di "Codice Identificativo Gara (CIG)"

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al "sistema" accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>), secondo le istruzioni, i termini e le regole tecniche ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE", che lo stesso dovrà essere allegato a "sistema" in fase di presentazione dell'offerta e firmato digitalmente.

Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici a comprova dei requisiti devono essere preventivamente firmati digitalmente prima di essere caricati nella "Libreria Virtuale" del "FVOE".

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un "PASSOE".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto "sistema", la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata registrazione presso il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", nei termini fissati per la presentazione delle offerte, come l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2022 n. 365).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, infine, l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28/11/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del Decreto medesimo.

Si ricorda che la Deliberazione AVCP nr. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 nr. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabiliva che il ricorso al "sistema AVCPass", per la verifica dei requisiti, doveva essere regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Tale Deliberazione è stata adottata in relazione all'istituzione del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", ove è stato stabilito che, per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo del "sistema" è facoltativo, previa acquisizione di un "CIG ordinario" (cfr. Delibera nr. 464 del 27/07/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022).

1.5 Offerte anomale ed esclusione automatica

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del D. L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii., si procederà all'esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, al ricorrere dei presupposti, di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

1.6 Il "Sistema"

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 52 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Il funzionamento della "piattaforma" avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs. n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto interministeriale n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della "piattaforma" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché nel documento denominato "Regole del Sistema di "e-Procurement" della Pubblica Amministrazione".

In caso di mancato funzionamento della "piattaforma" o di malfunzionamento della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della "piattaforma" e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura, significando che "qualora il concorrente deduca il malfunzionamento della piattaforma informatica utilizzata per inserire le offerte deve dimostrare il preteso malfunzionamento, non essendo per certo l'Amministrazione ad essere tenuta a comprovare il regolare funzionamento del sistema". (T.A.R. Trentino Alto Adige N. 00014/2022 del 31/01/2022).

L'utilizzo della "piattaforma" avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 e del Codice civile.

1.7 Ulteriori regole e vincoli

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

- d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell'offerta (cfr. Delibera A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
- e) non stipulare il contratto motivatamente.

1.8 Modalità di visualizzazione e risposta a “sistema” da parte degli operatori economici (tipologia aperta)

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera Di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali dell'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Si specifica che la presente procedura è visibile a tutti gli operatori economici iscritti alla piattaforma, ma i medesimi, per poter presentare offerta, dovranno necessariamente abilitarsi anche successivamente all'indizione della RDO, ad almeno una delle categorie merceologiche individuate tramite il “CPV 48771000-3 – Pacchetti software generali”.

1.9 Suddivisione in lotti

In deroga all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è divisibile in lotti funzionali, in quanto trattasi di un unico prodotto della stessa categoria merceologica.

ARTICOLO 2 IMPORTO E VALIDITA'

Il valore stimato del presente appalto, al netto degli importi derivanti dalle opzioni, di cui al successivo articolo 17, è fissato in € **73.200,00, oltre IVA al 22%**, e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.

La presente fornitura avrà decorrenza a partire dalla data di positiva verifica di conformità inventariale e con una durata complessiva di 2 (due) anni.

ARTICOLO 3 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO

Ai sensi degli articoli 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà a nominare, **entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del discendente atto**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

negoziale, il "Direttore dell'Esecuzione del contratto", per la Direzione Centrale della Polizia Criminale il Servizio Polizia Stradale – Servizio per i Sistemi Informativi Interforze, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società.

Il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dovrà assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte della/e Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, ai sensi dell'articolo 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La Società provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "Responsabile di Progetto", con funzione di interlocutore unico per l'Amministrazione per gli aspetti amministrativi e contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale della fornitura.

Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

ARTICOLO 4

RINNOVO LICENZE, APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE

4.1 Rinnovo licenze ed approntamento alla verifica di conformità inventariale

La Società, entro il termine di **10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del discendente atto negoziale**, dovrà assicurare il rinnovo, per le esigenze del Servizio per i Sistemi Informativi della Direzione Centrale della Polizia Criminale, di n. 1 (una) licenza "Alfresco ACS TAI-Starter Pack", di cui al precedente articolo 1, Paragrafo 1.1, attraverso la trasmissione del "Codice di Attivazione" all'indirizzo PEC del Direttore dell'Esecuzione del contratto che sarà cura dell'Amministrazione comunicare.

Entro il medesimo termine, di cui al precedente capoverso, la Società avrà, inoltre, l'onere di inviare all'Amministrazione, a mezzo PEC, una formale comunicazione di approntamento alla verifica di conformità inventariale.

Il mancato rispetto del termine, di cui ai precedenti commi 1 e 2, comporterà l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 5, Paragrafo 5.1.

4.2 Verifica di conformità inventariale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Entro il successivo termine di **5 (cinque) giorni solari** decorrenti dalla comunicazione di approntamento alla verifica inventariale, di cui al precedente Paragrafo 4.1, il Direttore dell'Esecuzione del contratto dovrà procedere all'esecuzione della verifica di conformità inventariale, che si concluderà con la redazione di apposito certificato di conformità, il cui esito positivo rappresenterà la data di "accettazione della fornitura".

Tale operazione si svolgerà in unica fase in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel presente documento e nel capitolato tecnico, oltre ad ogni altra prova e verifica, che il medesimo riterrà necessaria, nel corso della quale la Società dovrà mettere in disponibilità ogni utile documentazione necessaria alle previste verifiche.

La Società dovrà presentare ogni documentazione necessaria ad attestare la legittimità della fornitura, mediante documento riepilogativo del Produttore che indichi l'elenco dei codici seriali delle licenze rinnovate, dei servizi connessi e delle nuove date di scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere ulteriori verifiche, che ritenga opportune, mirate ad accertare l'effettivo rinnovo delle licenze software.

La Società dovrà garantire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le apparecchiature e mezzi essenziali per realizzare tali verifiche.

Il certificato di positiva verifica di conformità, rilasciato dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", sarà sottoposto, entro i successivi **10 (dieci) giorni solari**, ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione alla Società a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla data della verifica stessa.

4.3 Servizio di supporto "on site"

La Società dovrà garantire il supporto "on site" per un totale di 30 (trenta) giornate per l'arco temporale di 2 (due) anni, suddivise in 15 (quindici) giornate per anno, preventivamente concordate con il "Direttore dell'Esecuzione del contratto" e con decorrenza dalla data di approvazione della verifica di conformità inventariale.

ARTICOLO 5 PENALI

5.1 Fornitura ed approntamento alla verifica di conformità inventariale

Ogni ritardo rispetto al previsto termine per la presente fornitura e per l'approntamento alla verifica di conformità inventariale, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.1, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera, corrispondente all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

5.2 Termine essenziale

Nell'ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, nell'ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno della Società.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

ARTICOLO 6

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA INVENTARIALE

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'onere in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui al precedente articolo 3, pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, la Società potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente documento.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico della Società. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili alla Società, non possa essere effettuata alla data convenuta.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 7 GARANZIA DEFINITIVA

La Società, ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dall'aggiudicazione definitiva inserita "a sistema" sul "portale MEPA", pena la decadenza dall'affidamento della fornitura in questione, deve costituire e produrre a sua scelta e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari alla percentuale derivante dall'applicazione del calcolo di cui al comma 1 del richiamato articolo 103, ridotta secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La fideiussione deve essere **conforme allo schema tipo previsto nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, nr. 193**, recante *“Regolamento concernente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni”*.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, ed in tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Si precisa che la suddivisione per quote opera nei rapporti nei confronti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti dell'Amministrazione non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, fermo restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti dell'Amministrazione.

Le quote congiuntamente considerate ed indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

La garanzia dovrà riportare per ogni specifico lotto la relativa dicitura:

“Garanzia definitiva della Richiesta di Offerta RdO n. 3570132 presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), avente ad oggetto “il rinnovo di una licenza “Alfresco ACS TAI-Starter Pack” per un arco temporale di 2 (due) anni, con relativo servizio di supporto “on site” per un totale di 30 (trenta) giornate, per le esigenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale”. CIG 9857931DFF.

ARTICOLO 8

TERMINI DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA' - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Rinnovo licenze

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento della specifica fornitura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione dello specifico certificato di positiva verifica di conformità inventariale ovvero, nell'ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dello specifico certificato di positiva verifica di conformità inventariale, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato è prevista nella sola annualità 2023.

8.2 Tracciabilità

La predetta fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero **CIG 9857931DFF** e dovrà essere intestata a: **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Via Del Castro Pretorio nr. 5 - 00185 ROMA, C.F.: 80202230589, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), nonché essere trasmessa secondo le modalità di cui dalla Legge n.244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA**: U64LLU.

Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.3 Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

La Società si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, n.101.

In particolare, il personale della Società che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove la Società intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, al Servizio per le Tecnologie dell'Informazione e al Servizio Pianificazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ARTICOLO 10 CONTROVERSIE

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione dell'ordine che verrà stipulato, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

ARTICOLO 11 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, la Società pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti alla Società dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della Società possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alla Società, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Società;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

La Società non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dalla Società;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dalla Società anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

ARTICOLO 12 MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITA'

La Società non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

L'Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità della Società per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, compresi i danni per eventuali violazioni di brevetti (ma escluse eventuali violazioni di diritti d'autore) conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, sarà costituito da un ammontare pari al valore del contratto stesso, maggiorato del 50%.

L'Amministrazione conviene inoltre che la Società non sarà responsabile per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l'Amministrazione, a meno che non si tratti di pretesa per violazione di brevetti o diritti d'autore come sopra previsto.

ARTICOLO 14 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque momento, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

ARTICOLO 15 PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (**allegato 2**), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

ARTICOLO 16 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (**allegato 3**), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, n. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

ARTICOLO 17 OPZIONI

- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale aggiudicato, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso, pertanto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Inoltre, in aderenza alla lettera a) del richiamato comma 1 dell'articolo 106 del Codice, così come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, che sancisce l'obbligo di previsione delle clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, ed in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, l'ordine negoziale discendente dalla presente procedura conterrà una specifica clausola di "revisione dei prezzi", di cui al punto 10 del successivo articolo 19, al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto alle mutate circostanze.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

In aderenza alla lettera a), comma 1, dell'articolo 106 del Codice, così come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge nr. 25 del 28 marzo 2022, l'Amministrazione, al fine di favorire la corretta attuazione del presente atto negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne le previsioni alle eventuali mutate circostanze, provvederà, su espressa richiesta della Società da rendersi sulla scorta del modello



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

“Istanza di revisione dei prezzi per causa di forza maggiore” (Allegato 6), ad avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.

La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.

ARTICOLO 19 CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. Dovranno essere osservate le norme in vigore per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le “Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio”, approvate con D.M. n. 999.9687 del 28.3.1953, registrato alla Corte dei Conti il 29.5.1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, nonché le norme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con DPR 7.8.1992, n. 417.1
2. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente ordine l'Amministrazione ha facoltà di farli adempiere a rischio e pericolo di codesta Società e potrà rescindere l'obbligazione stessa mediante semplice denuncia, fatto salvo, comunque, il diritto all'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza suddetta.
3. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
4. Il ricorso al subappalto è ammesso nella misura ed alle condizioni di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi del comma 2, terzo periodo, del richiamato articolo, come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lett. A), della Legge n. 108/2021, si configurano quali attività da eseguire esclusivamente a cura della Società:

- “l'approvvigionamento della fornitura”.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

La Società rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. La Società si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria. La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o che receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi suddetti, previa comunicazione alla Società appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione del mandato di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.

6. La Società dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.

7. Il concorrente compila il DGUE utilizzando il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>. Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente documento di gara (**All. 4a**, in formato “Xml”), all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del “link” in argomento.

L'operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente trasmettendo, debitamente compilato, in formato “pdf”, sottoscritto digitalmente, il “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, (**allegato 4b**), di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., eccezion fatta per le parti IV Sezioni B e C, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni relative, nonché la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico).

8. L'Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
9. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
dipps015.0700@pecps.interno.it

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il soccorso procedimentale si differenzia dall'istituto del soccorso istruttorio, in quanto costituisce una modalità ammessa dall'ordinamento attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori "materiali" riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell'offerta.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore può essere considerato "materiale" solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile "ictu oculi" dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una "discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto", e richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.

La stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, in tale eventualità, potrà procedere, anche tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell'offerta, ma essere finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale.

La stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, può chiedere chiarimenti ed emendare errori "materiali" riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell'offerta, da parte del concorrente, che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell'offerta, ma essere finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale.

10. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
11. L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il Tar del Lazio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Tafuri)

Tommaso Tafuri